

Civile Ord. Sez. 5 Num. 22730 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: DI MARZIO PAOLO
Data pubblicazione: 06/07/2026

Oggetto: Irap 2006 - Avviso di
accertamento - Aiuti di Stato -
Regime 'de minimis' -
Superamento dei limiti -
Sanzioni.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, *ex lege*, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

- **ricorrente** -

contro

Meridi S.r.l., in amministrazione straordinaria;

- **intimata** -

avverso

la sentenza n. 5511, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 10.9.2019, e pubblicata il 27.9.2019;

ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva:

Fatti di causa

1. L'Agenzia delle Entrate notificava alla Meridi S.r.l. l'avviso di accertamento n. TXB030100011/2011, avente ad oggetto il tributo dell'Irap con riferimento all'anno 2006. La società aveva usufruito delle

agevolazioni relative all'Irap previste dall'art. 15 della legge regionale della Sicilia n. 21 del 2003 per gli anni 2003 e 2004. Quindi nella dichiarazione dei redditi 2006, relativa ai redditi del 2005, ne aveva ulteriormente beneficiato. L'Agenzia delle Entrate, rilevato che nell'indicato triennio era stato superato il limite massimo di Euro 100.000,00 degli aiuti di Stato consentiti in base al Regolamento europeo 'de minimis' applicabile, disconosceva l'agevolazione e richiedeva il pagamento dell'Irap, con aggiunta di interessi e sanzioni.

2. La società impugnava l'avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, sostenendo, tra l'altro, che il nuovo Regolamento europeo 'de minimis' (n. 1998/2006) aveva elevato il limite degli aiuti di Stato consentiti ad Euro 200.000,00, che pertanto non era stato superato, e comunque sussisteva un'obiettiva incertezza normativa che escludeva l'applicabilità delle sanzioni. La CTP rigettava il suo ricorso.

3. La contribuente spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, riproponendo i propri argomenti. La CTR accoglieva parzialmente l'impugnativa. Confermava che il nuovo Regolamento europeo *de minimis* era entrato in vigore soltanto con decorrenza dall'anno 2007, e quindi non poteva trovare applicazione nel caso di specie, in cui doveva applicarsi il precedente (Regolamento CE n. 69/2001). Riteneva però sussistere un'obiettiva incertezza normativa sulla disciplina applicabile, e pertanto annullava l'atto impositivo con riferimento alle sanzioni.

4. Avverso la parte della pronuncia del giudice dell'appello in cui era rimasta soccombente, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi di impugnazione. La Meridi Srl ha ricevuto la notificazione del ricorso presso il difensore costituito in grado di

appello, a mezzo Pec consegnata il 4.3.2020, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle Entrate contesta la violazione dell'art. 10 della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), dell'art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997, per avere la CTR erroneamente valutato che sussistesse un'obiettivo incertezza interpretativa sulla normativa applicabile idonea a giustificare la disapplicazione delle sanzioni.

1.1. La CTR ha annullato le sanzioni rilevando che "sussiste in effetti una obiettiva incertezza sulla portata delle norme contenute nei regolamenti comunitari e le norme interne cui il regolamento comunitario rinvia quando fa riferimento agli 'esercizi finanziari' utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato. Da tale incertezza nasce l'interpretazione, errata per quanto già detto, spiegata dalla società appellante nelle sue difese" (sent. CTR, p. IV).

1.2. La tesi sostenuta dal giudice del gravame non appare condivisibile.

L'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, statuisce inequivocabilmente l'entrata in vigore alla data del 1°1.2007 del nuovo testo normativo, il cui art. 2 eleva il limite del *de minimis* da 100.000,00 a 200.000,00 Euro nel triennio, che deve essere calcolato con riferimento agli anni d'imposta in relazione ai quali il contributo è stato richiesto. Riguardo alle imposte dovute in relazione agli anni in controversia nel presente giudizio, pertanto 2003, 2004 e 2005, non sussiste incertezza circa l'applicabilità del precedente limite di valore, fissato in Euro 100.000,00 dall'art. 2 del Regolamento CE n. 69 del 2001, che è stato pacificamente superato dalla Meridi Srl. Il nuovo limite si

applica con decorrenza dall'anno 2007. Non si riscontra, pertanto, incertezza normativa in materia.

Il primo motivo di ricorso risulta pertanto fondato e deve perciò essere accolto.

2. Mediante il secondo strumento d'impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l'Amministrazione finanziaria censura la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR erroneamente annullato le sanzioni anche in applicazione del comma 5 *bis* dell'art. 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997, ritenendo non essere stato arrecato alcun pregiudizio all'attività di controllo e non essere stata incisa la determinazione della base imponibile, pronunciando però su una domanda che non era stata mai proposta dalla società, che in materia di sanzioni aveva solo e sempre lamentato un'affermata incertezza normativa.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3. C.p.c., l'Ente impositore critica la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 5 *bis* del D.Lgs. n. 472 del 1997, per avere la CTR erroneamente ritenuto che dichiarando di avere diritto ad un'agevolazione non riconoscibile, la società non abbia inciso sulla determinazione della base imponibile, mentre non solo questa è sicuramente rimasta incisa, ma anche la determinazione dell'imposta ed il tributo dovuto.

3.1. Il secondo ed il terzo strumento d'impugnazione presentano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.

L'Amministrazione finanziaria contesta la valutazione del giudice del gravame secondo cui le sanzioni non sarebbero dovute anche perché "ai sensi del comma 5 *bis* dell'art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997, la violazione commessa non è punibile perché non ha arrecato alcun pregiudizio

all'azione di controllo e non ha inciso sulla determinazione della base imponibile" (sent. CTR, p. 4).

3.2. Invero è compito precipuo del giudice applicare le corrette norme giuridiche alle fattispecie che gli sono sottoposte, in base alle domande ed eccezioni introdotte dalle parti. Risulta non controverso che la società abbia sempre contestato che le sanzioni non avrebbero dovuto esserle applicate. Non incorre in una pronuncia *extra petita* il giudice che accolga la domanda chiaramente articolata da una parte sul fondamento di una disciplina normativa vigente, anche se non espressamente richiamata da questa.

Il secondo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciò essere respinto.

3.3. Tanto premesso, però, occorre rilevare che, come condivisibilmente contesta l'Amministrazione finanziaria, la CTR non ha correttamente applicato la disciplina richiamata.

Il comma 5 *bis* dell'art. 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997, infatti, nella formula *ratione temporis* applicabile, statuisce che "5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo".

La società ha esposto in dichiarazione di avere diritto ad un contributo pubblico che invece non poteva esserle riconosciuto. Tanto ha inciso, evidentemente, sia sulla determinazione della base imponibile, sia sull'ammontare dell'imposta dovuta.

Il terzo motivo di ricorso risulta pertanto fondato e deve perciò essere accolto.

4. Devono pertanto essere accolti il primo ed il terzo motivo di ricorso proposti dall'Amministrazione finanziaria e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte di legittimità, pronunciando ai sensi

dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., deve decidere nel merito, rigettando l'originario ricorso della contribuente anche con riferimento alle sanzioni.

5. Le spese di lite sono state convenientemente compensate tra le parti con riferimento ai gradi di merito del processo. Le spese del giudizio di legittimità seguono l'ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della controversia.

La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso proposti dall'Agenzia delle Entrate, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., rigetta l'originario ricorso della contribuente anche in materia di sanzioni.

Condanna la Meridi Srl al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità, e le liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma il 2 luglio 2026.

Il Presidente

Roberta Crucitti